



ISTITUTO GEMMOLOGICO ITALIANO

ASSOCIAZIONE CON PERSONALITÀ GIURIDICA (D.P.R. 11-8-1979, N. 767; G.U. 22-2-1980, N. 52)
REG. TRIB. MILANO N. 200 VOL. 6 FASC. 200 – C.F.02604900155

STATUTO

(con le modifiche apportate dall'Assemblea dell'11.06.2017)

Art. 1

Denominazione e sede

E' costituita l'associazione ai sensi dell'art. 14 C.C., denominata:

"ISTITUTO GEMMOLOGICO ITALIANO" con sigla IGI

L'associazione ha sede in Milano, Piazza San Sepolcro n. 1.

L'associazione potrà istituire altre sedi operative.

Art. 2

Oggetto sociale

L'associazione non ha fini di lucro.

Essa ha per scopo:

- a) diffondere la ricerca e la conoscenza della gemmologia, studiare i problemi tecnici, pratici teorici della scienza gemmologica e unificare il linguaggio tecnico;
- b) organizzare corsi di specializzazione, promuovere mostre, conferenze, dibattiti, seminari, tavole rotonde, convegni, ricerche e rilasciare attestati di competenza e di merito;
- c) prendere e promuovere accordi con organismi nazionali, internazionali, con Enti pubblici e privati, con organizzazioni ed associazioni interessate alla gemmologia.

Art. 3

Finalità ed attività.

Per il conseguimento dei fini suddetti l'associazione potrà svolgere tutte quelle attività che si reputino opportune, compresa la pubblicazione di notiziari e periodici, la ripresa, lo sviluppo, la proiezione di film, nonché la utilizzazione in genere di mezzi e tecniche audiovisive e televisive anche con circuiti interni.

Art. 4

Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che cooperano al raggiungimento dello scopo sociale.

L'adesione all'associazione è volontaria e avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5 nonché dell'eventuale regolamento interno.

I soci si dividono in:

Soci Onorari: persone fisiche che saranno scelte dal Consiglio fra eminenti personalità del mondo culturale e del lavoro. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota o contributo obbligatorio.

Il Consiglio può nominare tra i soci onorari un Presidente onorario, che dura in carica di tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente onorario non ha la rappresentanza legale dell'associazione.

Soci Sostenitori: persone fisiche, società, aziende, enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni che desiderano aiutare economicamente l'Associazione mediante il pagamento, oltre alla somma annuale, di un contributo speciale stabilito, anche questo, dal Consiglio Direttivo. La quota associativa annuale pagata dai Soci Sostenitori (contributo annuale + speciale) dà diritto a questi a partecipare alle attività sociali. Una volta pagata la predetta quota di associazione (contributo annuale + speciale), la qualità di Socio Sostenitore ha durata fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stato effettuato il pagamento.

Soci Ordinari: persone fisiche, società, aziende, enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni la cui domanda di ammissione, presentata secondo le modalità previste dal presente statuto, venga accettata dal Consiglio Direttivo.

I Soci verseranno all'atto dell'ammissione, e poi ogni anno successivo, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. I Soci che non avranno presentato per iscritto il loro recesso almeno 3 (tre) mesi prima della fine dell'anno in corso, saranno considerati Soci anche per l'anno successivo, con il conseguente obbligo al pagamento della relativa quota sociale.

Il Socio di norma deve versare la quota per l'anno successivo entro il 31 dicembre ovvero, previa sospensione dalla qualità di Socio e dall'eventuale carica ricoperta, entro e non oltre la data dell'Assemblea annuale, pena l'esclusione con conseguente decadenza dalla qualità di Socio ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento interno.

Soci diplomati: sono coloro che, previa iscrizione all'Associazione, abbiano superato i corsi organizzati dall'Associazione e manterranno detta qualità per l'anno in corso. Per gli anni successivi dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 4 del presente Statuto.

Art. 5

Assunzione della qualifica di socio.

Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo. L'esito della do

manda di ammissione alla qualifica di socio di ogni ordine è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 6

Diritti e doveri dei soci.

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate nel rispetto del relativo Regolamento.

Ciascun socio ha, inoltre, diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato, in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) alla osservanza del presente Statuto, dell'eventuale relativo Regolamento, degli altri eventuali Regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con gli scopi e con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione all'associazione, fatto salvo quanto diversamente stabilito nel presente statuto per particolari categorie di soci.

Art. 7

Perdita della qualifica di socio e recesso.

I Soci possono essere esclusi dall'associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi associativi secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando, se morosi, senza giustificato motivo, non provvedano a sanare la posizione debitoria nel termine di cui all'art. 10 del regolamento;
- 3) quando, in qualunque modo, con il proprio operato arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità e/o per la perdita dei requisiti morali idonei all'attività che viene svolta dall'Associazione ed alle sue finalità.
- 5) in caso di mancato rispetto del termine di pagamento della quota associativa.

Le esclusioni saranno decise dal Consiglio Direttivo, con le maggioranze infra specificate.

Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

La perdita della qualifica di socio può aver luogo anche volontariamente, a mezzo di comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo. L'associato, pertanto, potrà sempre recedere dall'associazione, se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori, entro il 30 settembre di ogni anno, ed ha effetto con l'anno successivo, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 4.

Il socio escluso o receduto non ha alcun diritto sui beni dell'associazione.

Art. 8

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dal fondo patrimoniale di dotazione individuato dall'Assemblea straordinaria con specifica deliberazione.
- b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio.
- c) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il fondo dotazione potrà essere accresciuto da beni mobili e immobili ad esso espressamente destinati che perverranno alla proprietà dell'associazione sotto forma di contributi e assegnazioni

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dagli introiti derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore risultato economico possibile, compatibile con una gestione prudente.

Art. 9

Organi della Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente – il Vice Presidente – il Segretario – il Consigliere Economo e/o i Consiglieri Economi;
- il Revisore Unico;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 10

Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. Essa si riunisce almeno una volta all'anno.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ed i soci onorari. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, anche elettronici, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno dieci giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, rispettivamente entro 5 (si legga cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed entro dicembre.

In generale, l'assemblea è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 (si legga trenta) giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, del Revisore Unico e del Collegio Probiviri, fatto salvo quanto diversamente disciplinato nel presente statuto;
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- f) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'Art.21, 1° comma, C.C.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di intervento in assemblea ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima convocazione, e la presenza di almeno un quarto degli associati aventi diritto di intervento in assemblea ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

In assemblea è ammessa delega fino ad un massimo di 3 (si legga tre) pro capite.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, secondo la decisione del presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nell'eventuale regolamento di attuazione. Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 11
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutagli dalla legge e dallo statuto. Il diritto di elettorato passivo per accedere alla carica di membro del Consiglio Direttivo spetta esclusivamente ai soci dell'Associazione. Non possono accedere alla carica di membro del Consiglio Direttivo, i dipendenti dell'Associazione e /o di società correlate alla stessa.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di sette membri.

I consiglieri eleggono il Presidente, un Vice Presidente ed il Tesoriere-Segretario a maggioranza dei nominati. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo (se previsto) dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;

- f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea soci;
- g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- i) assumere le decisioni di carattere patrimoniale e finanziario necessarie per il buon funzionamento dell'associazione (ivi compreso la quantificazione della quota annuale nonché del contributo speciale per i soci sostenitori di cui all'art. 4 dello Statuto);
- j) conferire le borse di studio ed i premi;
- k) provvedere all'esame delle domande di ammissione dei soci a suo giudizio insindacabile;

- l) giudicare sulla perdita della qualità di socio, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 7 del presente statuto;
- m) nominare dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione.
- n) provvedere ad emanare i regolamenti per il funzionamento dei corsi e per il conseguimento dei diplomi.

o) modificare e/o integrare l'Allegato A, di cui al presente Statuto, relativo agli Emblemi e Marchi, come precisato all'art. 23 dello Statuto.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno cinque Consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 30 giorni.

Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, anche elettronici, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a.** che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b.** che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c.** che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12

Presidente dell'Associazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo).

Egli rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;

- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno (con un limite di 50.000 € per i provvedimenti che implicino operazioni finanziarie straordinarie), sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 13

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 14

Il Segretario - Consigliere Economo e/o i Consiglieri Economi

Il Segretario non è figura necessaria e, pertanto, può essere nominato a discrezione del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente; all'atto della nomina vengono stabilite la durata, la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario.

Egli, in particolare:

- a) provvede alla gestione organizzativa ed Amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.

Il Consigliere Economo e/o i Consiglieri Economi è/sono nominato/i dal Consiglio Direttivo su proposta del presidente; all'atto della nomina vengono stabilite la durata, la natura e la qualifica dell'incarico del Consigliere Economo e/o i Consiglieri Economi.

Art. 15

Revisore Unico

1. La Assemblea nomina un Revisore Unico; quest'ultimo deve essere iscritto al registro dei revisori contabili.
2. Il revisore unico vigila sulla osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla associazione e sul suo concreto funzionamento, esercitando altresì la revisione legale.
3. Nell'esercizio della revisione legale, il Revisore Unico:
 - * verifica nel corso dell'esercizio sociale con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
 - * verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se e' conforme alla normativa vigente;

* esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio. L'attività di revisione legale è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale a cura del Revisore Unico.

4. A semplice richiesta il Revisore Unico può esaminare i registri, la contabilità e, in generale, tutti gli atti della Associazione.

In qualsiasi momento può procedere a verifica di cassa.

5. Il Revisore Unico partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

6. L'eventuale compenso del Revisore Unico è stabilito dalla Assemblea, salvo in ogni caso il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni.

Art. 16

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Qualsiasi Socio maggiorenne, con una anzianità di associazione di almeno 10 anni consecutivi, può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse; sia in regola con tutti gli articoli statutari.

Il Collegio dei Probiviri, in carica per tre anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza. Almeno uno dei tre membri potrà essere, in ogni caso, un membro esterno.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, ivi comprese le impugnazioni di cui all'art. 17 del presente Statuto, escluse quelle che, per legge o per statuto, competono ad altre entità giudicanti.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede alla convocazione del Collegio.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei membri e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Sulla base di accordo unanime di tutti i componenti effettivi le riunioni in presenza potranno essere sostituite da comunicazioni o deliberazioni a distanza tramite posta elettronica ordinaria o altri sistemi informatici o telematici.

In caso di rinuncia, di astensione per incompatibilità, di accertata impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere l'incarico per un periodo superiore a 30 giorni, intervenuta nelle more di un procedimento disciplinare, così come nel caso di istanza di ricusazione accolta preliminarmente dal Collegio, ove non si raggiungesse il quorum deliberativo, si procederà alla temporanea sostituzione con il primo dei supplenti senza interruzione del procedimento e fino alla conclusione del medesimo procedimento disciplinare.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione; esamina e giudica secondo equità, e senza formalità di procedura, trasmettendo, quindi, il proprio giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Avverso il giudizio del Collegio, sarà possibile ricorrere all'Arbitrato, secondo le norme del presente Statuto.

Art. 17

Sanzioni

I gradi delle sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo, per i casi di violazione dello Statuto e del Regolamento, sono nell'ordine:

- sospensione;
- decadenza;
- esclusione.

La comunicazione della sanzione adottata dal Consiglio Direttivo verrà comunicata al socio a mezzo Raccomandata a/r.

La sanzione, adottata dal Consiglio Direttivo, può essere impugnata, nel termine perentorio di giorni 20 (si legga venti) dalla ricezione della comunicazione, dinanzi al Collegio dei Probiviri, ferma restando la facoltà di impugnare l'esclusione ai sensi di legge e di Statuto.

Art. 18

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite (con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti) salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 19

Bilancio

L'esercizio della Associazione decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Segretario, e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente entro il 31 Maggio e il 31 Dicembre di ciascun anno.

Art. 20

Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori

Art. 21

Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall' Assemblea straordinaria dei soci, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, secondo le modalità ed i termini di cui al precedente articolo 10, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altri enti senza scopo di lucro che hanno fini analoghi e comunque destinato a fini di pubblica utilità.

Art. 22

Terminologia

L'I.G.I. chiede che tutti i propri soci si impegnino ad usare un unico linguaggio tecnico. Ogni iscritto all'Associazione, al momento della presentazione della domanda di socio, accetterà tale impegno.

Art. 23

Emblema e Marchio

L'Associazione permette ai propri iscritti di divulgare, nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo, la propria appartenenza all'I.G.I. L'Istituto, già dal 1978, ha provveduto alla creazione, ed alla registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, del marchio dell'Associazione e degli emblemi.

Le descrizioni del marchio e degli emblemi I.G.I. sono specificate nell'allegato A del presente Statuto (allegato denominato: Marchio ed Emblemi dell'I.G.I. rappresentazione; regolamentazione dell'uso; limitazioni; uso della denominazione "Istituto Gemmologico Italiano" e dell'acronimo "IGI").

I Soci potranno fregiarsi degli emblemi dell'Associazione secondo quanto stabilito dall'allegato A.

In ogni caso, il marchio I.G.I. e l'emblema generico I.G.I., riportati nell'allegato A e qui da intendersi trascritti, sono, e rimangono, di esclusiva proprietà dell'Istituto Gemmologico Italiano e il loro utilizzo è riservata all'Istituto stesso.

L'eventuale modifica del marchio I.G.I. e dell'emblema generico I.G.I. dovrà avvenire solo mediante modifica del presente Statuto e con le modalità previste all'art. 10 del presente Statuto. Gli ulteriori emblemi presenti nell'allegato A, invece, potranno essere modificati direttamente dal Consiglio Direttivo il quale potrà, inoltre, aggiungere anche nuovi emblemi rispetto a quelli di cui all'allegato A.

Art. 24

Clausola arbitrale

Avverso il Giudizio del Collegio Probiviri sarà possibile ricorrere all'arbitrato.

Qualsiasi controversia derivante dal rapporto associativo che dovesse insorgere tra l'associazione e uno o più dei suoi associati o tra associati nei confronti gli uni degli altri e dei terzi, nel rispetto dell'articolo 16 del presente Statuto, ivi compresa l'esclusione del socio e la validità delle delibere assembleari, ad eccezione, comunque, di quelle non compromettibili in arbitrato, sarà risolta in base al Regolamento di Arbitrato e al Regolamento Interno della Corte Arbitrale Europea, facente parte del Centro Europeo di Arbitrato con sede a Strasburgo (in vigore alla data in cui sarà presentata la domanda di arbitrato) con diritto, a meno che ciò non sia consentito dalla legge procedurale applicabile, al riesame della decisione arbitrale da parte di un Tribunale Arbitrale d'appello, anche per motivi relativi ad un'errata scelta della legge sostanziale applicabile o a errori in fatto o di valutazione o relativi al diritto sostanziale.

Il procedimento arbitrale si svolgerà secondo le disposizioni di tale regolamento e sarà deciso da un Arbitro Unico nominato, ove la controversia sia di diritto interno, dalla Delegazione Na

zionale ove esistente della Corte Arbitrale Europea e, in assenza di tale delegazione così come quanto a controversie non interamente di diritto interno dall'ufficio centrale competente per territorio: Strasburgo per l'Europa Centrale e del Nord, Valencia per le controversie tra parti di cui anche una sola appartenente all'Europa del Sud (quanto alla Francia ai dipartimenti della Provence, Alpe, Côte d'Azur, le Bouches du Rhône, Var, Roussillon e Languedoc), al Mediterraneo o il Medio Oriente, Portogallo, Balcani, Romania, Bulgaria, Ucraina e Mar Nero in generale tutti i paesi dell'Europa dell'Est.

La sede dell'arbitrato sarà in Milano.

L'arbitrato sarà in lingua italiana.

L'arbitro deciderà secondo il diritto sostanziale italiano.

Art. 25

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

